COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale 18 maggio 2006, n.5 — Capo II) (Deliberazione G.R. n. 15/15 del 19/04/2007)

(approvato con deliberazione C.C. n.48 del 17.12.2015)

SOMMARIO

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Esercizio dell'attività

Art. 4 Autorizzazione con posteggio

Art. 5 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

Art. 6 Modalità di assegnazione dei posteggi liberi

Art. 7 Regole e limitazioni nell'uso dei posteggi

Art. 8 Pubblicità dei prezzi delle merci e dei prodotti

Art. 9 Divieti di vendita

Art. 10 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 11 Svolgimento dell'attività in forma itinerante e divieti

Art. 12 Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

Art. 13 Normativa igienico-sanitaria

Art. 14 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e decadenza della concessione di posteggio

Art. 15 Sanzioni

Art. 16 Piano delle aree

Art. 17 Disposizioni finali

Allegato A - Mercato del lunedì

Allegato B - Planimetri posteggi

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del Capo II art. 15, commi 15 e 16 della Legge Regionale 18/05/2006, n. 5 riportante "Disciplina generale delle attività commerciali" e della Deliberazione G.R. n. 15/15 del 19/04/2007, art. 9, riportante criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche.
2. Il regolamento e il piano delle aree sono approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 2 – Definizioni

1. In conformità alla legge regionale sopra richiamata e per l'ambito di applicazione del presente regolamento sono riportate le seguenti definizioni:
    a) Commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
    b) Aree pubbliche: le strade, e canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
    c) Posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
    d) Mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi;
    e) Fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
    f) Presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore (c.d. spuntista) si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività; g) Presenze effettive in una Fiera: il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
    g) Posteggio libero: il posteggio all'interno di un mercato esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro

natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

Art. 3 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto a DUAAP presentata da persone fisiche o, in caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, da soci illimitatamente responsabili.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della L.R. n. 5/2006 e s.m.i presentata ad un Comune della Regione Sardegna sede di posteggio, abilita i titolari anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. La DUAAP per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago e nei posteggi liberi dei mercati.
5. La DUAAP può essere presentata con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 della L.R. n. 5/2006. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata a determinate tipologie merceologiche.
6. E' vietato esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'accompagnamento dell'originale della DUAAP da esibire agli organi di vigilanza e controllo.

Art. 4 - Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è soggetta alla presentazione di una DUAAP, a cui è propedeutico il rilascio della concessione del posteggio.
2. Per ottenere la concessione della corrispondente area di posteggio ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito bando di gara.
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune con le modalità indicate nell'avviso pubblico.
4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

    a) maggiore numero di presenze cumulate dall'operatore nel mercato dov'è ubicato il posteggio oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;

    b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;

    c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, per un massimo di n. 2 concessioni in base a quanto disposto dalla Conferenza Unificata del 05/07/2012;

    d) in ulteriore criterio di priorità decrescente:

        - anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
        - presenza nel nucleo familiare di disabile.

6. Ai fini del computo per l'anzianità di frequenza del mercato, non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo operatore.

7. I criteri elencati al comma 5, ad eccezione del punto c) si applicano anche per l'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli.

8. La graduatoria di cui al comma 2 resta in vigore per la durata di un anno dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Sant'Anna Arresi e sarà utilizzata per l'assegnazione di posteggi che nel corso di tale periodo si renderanno liberi per rinuncia, revoca o decadenza.

Articolo 5 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

1. I posteggi che, per qualsiasi ragione, risultino vacanti all'orario di inizio delle vendite vengono assegnati dagli agenti della Polizia locale per quella sola giornata di mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici presenti nel mercato (cd. “spuntisti”).

2. Per partecipare alla spunta gli operatori devono presentarsi muniti di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 15, comma 2 e 3, della L.R. 5/2006, e in regola con i precedenti pagamenti del suolo pubblico comprovati con l'esibizione dell'attestazione di versamento, contenente la causale con l'indicazione della data di occupazione e l'assegnazione sarà effettuata, per ciascun settore merceologico, a chi ha il più alto numero di presenze, riferita all'autorizzazione utilizzata sul mercato di cui trattasi.

3. I titolari di posteggi che si presentano al mercato dopo l'orario indicato al primo comma del presente articolo, possono partecipare alle operazioni di spunta dopo gli operatori spuntisti.

4. Lo spuntista che a seguito di assegnazione del posteggio non attivi la vendita o abbandoni il mercato prima delle ore 12.00 non ha diritto alla validazione della presenza.
5. Al fine della predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione dei posteggi giornalieri o definitivi resisi vacanti, l'Ufficio di Polizia locale mantiene apposito registro nel quale vengono annotate le presenze degli spuntisti. Sul registro sono riportati, per ciascun operatore, nome e cognome, domicilio, numero di codice fiscale, partita IVA del titolare dell'autorizzazione, estremi e tipologia dell'autorizzazione, settore merceologico autorizzato, numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente.
6. Lo spuntista che non si presenta al mercato per 52 settimane consecutive viene cancellato dalla graduatoria.
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui il medesimo soggetto sia titolare.
8. E' confermata la graduatoria degli spuntisti conservata agli atti dell'Ufficio di Polizia locale.

Art. 6 - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi

1. L'assegnazione dei posteggi liberi di cui all'art. 2, lettera g) ha validità giornaliera ed è effettuata esclusivamente a favore di operatori in forma itinerante.
2. Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli; in assenza di imprenditori o in mancanza della copertura dei posteggi a loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi viene effettuata alle altre categorie di operatori.
3. La stessa procedura prevista dai commi precedenti si applica ai posteggi non assegnati a seguito di bando.

Art. 7 - Regole e limitazioni nell'uso dei posteggi

1. Nel mercato e nei posteggi è consentita la collocazione dei veicoli dei venditori, nei soli spazi previsti e posizionati longitudinalmente rispetto alla strada o al perimetro della piazza.
2. In caso di particolari e avverse condizioni meteorologiche è consentito derogare a quanto disposto nel precedente comma, previa autorizzazione del personale di Polizia locale.
3. Durante lo svolgimento del mercato è vietato disturbare con grida o schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o di servizi mediante l'uso di apparecchi di amplificazione.
4. I venditori devono occupare lo spazio loro assegnato per il solo esercizio dell'attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

5. E' vietata a qualsiasi titolo la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, integrale, parziale o temporanea.
6. I venditori debbono mantenere puliti e ordinati i propri banchi e le relative attrezzature. I rifiuti devono essere raccolti in recipienti da tenersi sotto il banco.
7. I venditori devono aver cura di non danneggiare, deteriorare, lordare o imbrattare gli impianti dei mercati. E' vietato danneggiare o manomettere in qualsiasi modo il suolo. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le aiuole pubbliche o ingombrare lo spazio adiacente alle stesse. I contravventori saranno passibili di sanzione amministrativa e saranno tenuti a risarcire previa diffida i danni derivanti dagli atti compiuti. 8. Salvo i casi di avverse condizioni meteorologiche, gli operatori titolari dovranno obbligatoriamente esercitare l'attività nel mercato fino alle ore 12.00. L'abbandono del mercato prima di tale termine sarà considerato e registrato come assenza non giustificata.

Art. 8 - Pubblicità dei prezzi delle merci e dei prodotti

1. I cartellini indicanti i prezzi delle merci e dei prodotti esposti in vendita, per i quali sussista l'obbligo di legge della pubblicità del prezzo, devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, fissati in modo stabile ai contenitori e con preciso riferimento alle specifiche qualità e quantità in vendita.

Art. 9 - Divieti di vendita

1. Sui mercati e in forma itinerante è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari o bevande non atte al consumo o, comunque, non conformi alle disposizioni delle leggi sanitarie. A tali effetti si ritengono destinate alla vendita tutte le merci che si trovano presso il posto di vendita, anche se non esposte al pubblico.
2. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, 1° comma, del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'art. 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213.
3. Sono vietate l'esposizione e la vendita di armi, esplosivi e oggetti preziosi.
4. Le merci di cui è vietata la vendita saranno sequestrate dai competenti organi di vigilanza e controllo. Non possono comunque essere vendute o esposte per la vendita merci non contemplate dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 10 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. Per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), della L.R. n. 5/2006, è necessario presentare una DUAAP.
   2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune in cui viene presentata la DUAAP; se società deve avervi la sede legale.
2. L'esercizio del commercio itinerante viene svolto nei seguenti periodi annuali e nei seguenti orari: -
   - Periodo invernale dal 01 ottobre al 31 maggio: dalle ore 08,00 alle ore 19,00;
   - Periodo estivo dal 01 giugno al 30 settembre : dalle ore 08,00 alle ore 21,00

Art. 11 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante e divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo da differenziarsi dal commercio con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di 4 (quattro) ore di cui la prima gratuita, con obbligo di comunicazione in carta libera dell'utilizzo delle aree, da presentarsi a mano o via PEC presso l'ufficio protocollo del Comune di SANT'ANNA ARRESI e con obbligo di spostamento di almeno 250 metri. Il versamento del canone deve essere indirizzato all'Ufficio Tributi del Comune di SANT'ANNA ARRESI con causale di utilizzo per le aree itineranti. Le comunicazioni di corretto utilizzo dell'area terranno conto della data di arrivo delle comunicazioni stesse.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al suo trasporto.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. L'esercizio del commercio in aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade:
   a. negli orari in cui si tiene il mercato del Lunedì , in tutto il territorio comunale,
   b. nel periodo 01 giugno – 30 settembre in tutta la località di Porto Pino;
   c. nella Via Italia dall'incrocio di via Torino fino all'incrocio con la via Porto Pino
5. Presso l'Ufficio Attività produttive e presso l'ufficio Polizia locale è a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 12 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento per atto tra vivi è consentito tra parenti e affini entro il quarto grado.
2. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, avendo comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggio connessa.
3. La cessione o gestione dell'attività a terzi in difformità a quanto stabilito dal presente articolo determina la decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

Art. 13 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.
2. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui, dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e decadenza della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
    a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta da presentare prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese;
    b) decadenza dalla concessione del posteggio per suo mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 90 giorni, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio da giustificare con certificati medici da presentare tempestivamente al Comune entro cinque giorni dalla prima assenza dal mercato;
    c) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, della L.R. 5/2006;
2. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando il termine previsto per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, si provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca è comunicato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica o tramite posta elettronica certificata

Art. 15 – Sanzioni

1. Si applicano le sanzioni stabilite dalla L.R. 18/05/2006, n. 5 e s.m.i. e dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 7-bis, per le fattispecie di seguito elencate:
2. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa o nelle zone o aree in cui sia vietato o senza permesso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e alla confisca delle attrezzature e della merce (art. 18, comma 1, L.R. n. 5/2006);
3. Chiunque violi le norme sulla pubblicità dei prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria (art.18, comma 4, L.R. n. 5/2006);
4. Chiunque trasgredisce alle norme del presente regolamento, salvo le maggiori pene stabilite da leggi o regolamenti speciali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 7 bis D.Lgs 267/2000).
5. Copia del verbale di contestazione dovrà essere trasmesso a cura dell'Ufficio di Polizia locale entro giorni 5 dall'accertamento della violazione e all'Ufficio Attività economiche per l'adozione dei provvedimenti di competenza; in caso la contestazione sia riferita a occupazioni del suolo pubblico irregolari il verbale di accertamento dovrà essere trasmesso all'ufficio tributi per gli adempimenti di propria competenza.
6. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 e il ricorso viene individuata nel Sindaco.
7. L'ordinanza ingiunzione o di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di novanta giorni del ricevimento del rapporto o del ricorso.
8. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

Art. 16 - Piano delle aree

1. Le aree destinate al commercio su aree pubbliche vengono individuate e dettagliate negli allegati al presente regolamento.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto con le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, deve farsi riferimento alle leggi statali e regionali in materia.

ALLEGATO A

– MERCATO DEL LUNEDI --

Il luogo dove si svolge il mercato settimanale del Lunedì viene individuato nella Piazza Aldo Moro – via Emilio Lussu e il numero dei posteggi è di 20.

Denominazione: Mercato settimanale del Lunedì

Carattere: Annuale

Ubicazione: Piazza Aldo Moro

Superficie totale area: mq. 952

Posteggi: n. 15, così ripartiti:

- n. 3 posteggi al settore alimentare
- n. 8 posteggi al settore non alimentare
- n. 1 posteggi riservati agli artigiani
- n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli
- n. 1 libero

Giorno di vendita: Lunedì

Orario di accesso: 07,00 – 08,00

Orario di vendita: 08,00 – 13,00

Orario di sgombero: 13,00 – 14,00

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (allegato H) nella quale sono indicati:

− l'ubicazione;

− la superficie complessiva;

− il numero, la dislocazione e le dimensioni del singolo posteggio;

− la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;

− la destinazione dei singoli posteggi con le eventuali specializzazioni merceologiche.

Gli orari di vendita possono essere rideterminati con provvedimento del Sindaco.

Per l'esercizio dell'attività nel mercato del Lunedì si applicano in particolare gli articoli 4, 5, 6, 7, 8,12, 13 e 14 del presente regolamento.